

Delibera n. **197/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 1/8

OGGETTO: Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 40/2013 del 22 luglio 2013 relativo all'approvazione del testo della Convenzione fra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e i CAF in materia di servizi di assistenza agli studenti per la compilazione della Dichiarazione sostitutiva Unica.

N. o.d.g.: 08/04	Rep. n. 197/2013	Prot. n. 24396	UOR: Ufficio Segreteria Studenti area GEPS
-------------------------	------------------	----------------	--

Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO	X			
Massimo BERLONI				X
Vittorio LIVI				X
Tiziana PRIMORI				X
Massimo BALDACCI				X
Bonita CLERI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Tonino PENCARELLI	X			
Vilberto STOCCHI	X			
Mary Cruz BRAGA	X			
Roberto MERLO	X			
Chiara SISTI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

Collegio dei Revisori			
Nome	Pres.	Ass. g.	Ass.
Dott. Federico LORENZINI, Presidente		X	
Dott. Vincenzo GALASSO	X		
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	

Si sottopone a ratifica del Consiglio di Amministrazione il Decreto Rettorale d'urgenza n. 40 del 22 luglio 2013, avente ad oggetto l'approvazione del testo della Convenzione fra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ed i CAF in materia di servizi ed assistenza agli studenti per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica. Le ragioni d'urgenza sono motivate dalla necessità di rinnovare la Convenzione suindicata e dall'opportunità di agevolare gli studenti nella compilazione dei documenti relativi all'accesso ai benefici previsti dalle fasce di reddito della contribuzione studentesca.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;
- considerato che per l'anno accademico 2013/2014 l'Ateneo intende provvedere al rinnovo della Convenzione con i CAF in merito all'attività di assistenza alla compilazione, ricezione e trasmissione delle dichiarazioni sostitutive uniche;
- visto l'art. 16 comma 2 lettera i) dello Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo che conferisce al Rettore il potere di assumere provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
- ritenuto che sussistono ragioni di urgenza motivate dalla necessità di consentire anche per l'anno accademico 2013/2014 l'agevolazione prevista per gli studenti nell'anno accademico 2012/2013;
- sentito il Direttore Generale;

Delibera n. **197/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 2/8

delibera

di ratificare il Decreto Rettorale d'urgenza n. 40 del 22 luglio 2013 ai fini dell'approvazione del testo della Convenzione con i CAF per l'attività di assistenza alla compilazione, ricezione e trasmissione delle dichiarazioni sostitutive uniche per l'anno accademico 2013/2014.

DECRETO RETTORALE D'URGENZA N. 40/2013

IL RETTORE

- Visto lo Statuto della Università degli studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;
- Visto l'art. 16 comma 2 lettera i) dello Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo che conferisce al Rettore il potere di assumere provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto del Decano n. 1374/2001 del 15 ottobre 2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto l'art. 5 del DPCM 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390", in base al quale le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto l'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5. comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6", le condizioni economiche dello studente iscritto o che intende iscriversi a corsi di istruzione superiore su tutto il territorio nazionale sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, anche tenuto conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, dello stesso decreto, sono previste modalità integrative di selezione quali l'Indicatore della situazione economica all'estero e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente;
- Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni che ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali e assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche;
- Visto il protocollo d'intesa siglato fra la CRUI e la Consulta dei CAF, in data 28 aprile 2005, con il quale si è convenuto di attuare una collaborazione al fine di assistere, elaborare e trasmettere all'INPS e alle Università le certificazioni economiche degli studenti universitari, utili per l'erogazione delle prestazioni e la partecipazione al costo delle stesse;
- Vista la Delibera n. 73 del Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2013 con la quale sono stati approvati i provvedimenti concernenti la contribuzione studentesca per l'a.a. 2013-2014;

Delibera n. **197/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 3/8

- Considerato che i CAF si sono impegnati ad assistere e compilare la dichiarazione ISEEU (ISEE integrato con gli ulteriori parametri previsti per l'Università) e ad effettuare la trasmissione telematica di tutti i dati analitici dello studente e del suo nucleo familiare all'Università;
 - Considerato che il sistema di ripartizione in fasce della contribuzione studentesca comporta l'obbligo – per gli studenti interessati ad ottenere l'accesso alle fasce agevolate – di presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica – attestante la situazione reddito-patrimoniale personale o del nucleo familiare di appartenenza;
 - Ritenuto opportuno facilitare gli studenti iscritti all'Ateneo a presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica avvalendosi dell'assistenza dei CAF;
 - Considerato il parere favorevole espresso dai CAF territoriali ad estendere questo servizio agli studenti iscritti all'Università degli studi di Urbino Carlo Bo;
 - Considerato che la Convenzione per l'attività di assistenza alla compilazione, ricezione e trasmissione delle dichiarazioni sostitutive uniche ha validità annuale;
 - Ritenuto opportuno rinnovare la Convenzione per l'anno accademico 2013/2014;
- Visto l'art. 16, lettera i) dello Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, in base al quale in caso di necessità e urgenza il Rettore può assumere provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di Amministrazione;

DECRETA

1. E' approvato il testo della Convenzione fra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e i CAF - in materia di servizi di assistenza agli studenti per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica - nello schema riportato in calce;
2. Il presente decreto verrà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE

L'Università degli studi di Urbino Carlo Bo con sede in Urbino Via Saffi 2 P.IVA 00448830414, rappresentata dal Magnifico Rettore nella persona del Prof. Stefano Pivato, in qualità di legale rappresentante dell'Università, nato a Omissis il Omissis

E

il Centro autorizzato di assistenza fiscale CAF _____, rappresentato da

PREMESSO

- Che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del DPR 25 luglio 1997, n. 306, "le università graduano l'importo dei contributi universitari secondo criteri di equità in relazione alle condizioni economiche dell'iscritto utilizzando metodologie adeguate a garantire un'effettiva progressività anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiata condizione economica, valutata secondo quanto previsto dai commi 2 e 3";
- Che ai sensi dell'articolo 5 del DPCM 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390", le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della situa-

Delibera n. **197/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 4/8

zione economica equivalente di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;

- Che ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5. comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6", le condizioni economiche dello studente iscritto o che intende iscriversi a corsi di istruzione superiore su tutto il territorio nazionale sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, anche tenuto conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, dello stesso decreto, sono previste modalità integrative di selezione quali l'Indicatore della situazione economica all'estero e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente;
- Che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali e assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche;
- Che l'INPS ha stipulato in data 5 novembre 2001 una convenzione con i CAF per affidare a questi ultimi la raccolta e l'invio, tramite trasmissione telematica, delle dichiarazioni raccolte all'Istituto e la conseguente consegna all'utente del calcolo e dell'attestazione INPS relativa all'indicatore della situazione economica equivalente;
- Che la Conferenza dei Rettori delle Università italiane e la Consulta dei CAF, in data 28 aprile 2005, hanno stipulato un protocollo di intesa con il quale si è convenuto di attuare una collaborazione al fine di assistere, elaborare e trasmettere all'INPS e alle Università le certificazioni economiche degli studenti universitari, utili per l'erogazione delle prestazioni e la partecipazione al costo delle stesse;
- Che in tale sede i CAF si sono impegnati ad assistere e compilare la dichiarazione ISEEU (ISEE integrato con gli ulteriori parametri previsti per l'Università), ad effettuare la trasmissione telematica di tutti i dati analitici dello studente e del suo nucleo familiare all'Università;
- Che il DPCM 9 aprile 2001 (articolo 5) prevede l'utilizzo di criteri specifici e aggiuntivi per l'individuazione delle condizioni economiche dello studente (Indicatore ISEEU), in particolare:
 - integrazione del nucleo dello studente con quello dei genitori qualora non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3, lettere a) e b) del comma 3;
 - integrazione dell'ISEE con l'indicatore di situazione economica all'estero;
 - ricalcolo dell'ISEE e dell'ISPE valutando al 50% i redditi e i patrimoni posseduti dai fratelli e dalle sorelle dello studente richiedente.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto l'esecuzione del servizio di raccolta delle Dichiarazioni sostitutive uniche, di determinazione, certificazione e trasmissione dell'indicatore della situazione economica equivalente dei nuclei familiari degli studenti iscritti all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo nell'anno accademico 2013/2014.

Delibera n. **197/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 5/8

Il servizio è svolto nei confronti degli studenti da tutte le sedi operative autorizzate diffuse su tutto il territorio regionale - allegate alla presente e parte integrante della presente convenzione. Il servizio viene più precisamente descritto negli articoli successivi.

L'Università di Urbino Carlo Bo si avvale della facoltà di far sottoscrivere il presente accordo a tutti i CAF facenti parte della Consulta Nazionale, purché disposti al rispetto delle condizioni economico-organizzative di cui al presente accordo.

Articolo 2 - Descrizione delle attività oggetto della convenzione

I CAF, si impegnano a garantire su tutto il territorio regionale le prestazioni sottoindicate, assicurando la piena disponibilità e diligenza e, considerata la particolare natura dell'utenza, rispettando il criterio della massima economicità possibile:

➤ **Con riferimento a tutti gli studenti, senza alcun onere:**

- servizio di assistenza alla compilazione e invio all'I.N.P.S. per via telematica, consegna allo studente della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione INPS relativa al calcolo e all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare;

➤ **Con riferimento agli studenti di nazionalità italiana che necessitano assistenza:**

- accoglienza degli studenti per l'accesso alla contribuzione agevolata stabilita dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo secondo l'articolazione in VII fasce (di cui le prime VI agevolate);
- verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando allo studente copia dell'attestazione ISEE;
- compilazione e stampa della Dichiarazione Sostitutiva Unica e dell'ISEEU (ISEE integrata con i criteri del D.P.C.M. 9 aprile 2001) anche se il valore ISEEU è uguale all'ISEE, rilasciando allo studente copia delle attestazioni;
- trasmissione telematica all'Università, secondo il tracciato concordato con la Consulta Nazionale dei CAF, delle attestazioni riportanti il calcolo ISEE e ISEEU e dei dati analitici dell'ISEEU su delega dello studente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): amministrazione@uniurb.legalmail.it con l'indicazione in oggetto "Alla c.a. del dott. Alfonso Pretelli"
- definizione di un programma di lettura che permetterà la stampa dell'attestato ISEEU e dei relativi dati analitici;
- l'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, per 24 mesi;

➤ **Con riferimento agli studenti stranieri che necessitano assistenza:**

Per il cittadino straniero non residente in Italia ma obbligatoriamente in possesso del codice fiscale, non potendo presentare la dichiarazione ai fini ISEE verrà effettuato il calcolo in analogia all'ISEEU, sulla base dei seguenti documenti previsti dalla normativa vigente:

1. documentazione contenente la compilazione del nucleo familiare e le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEEU, ovvero certificato rilasciato dalle Autorità del proprio Paese di provenienza e **tradotto in lingua italiana**, convalidata

Delibera n. **197/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 6/8

dall'Autorità diplomatica italiana competente per territorio o, resa dalle competenti Rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzate dalle Prefetture per quei Paesi dove esistono particolari difficoltà, documentate dalla locale Ambasciata italiana, attestante:

- a) la composizione del nucleo familiare con l'indicazione di coloro che convivono con il capofamiglia, alla data di presentazione della domanda;
- b) l'attività svolta da ognuno di essi ed il reddito percepito (anche agrario), espresso nella moneta del proprio paese nell'anno 2012; in caso di assenza di reddito deve essere espressamente specificato nella documentazione;
- c) patrimonio relativo ai fabbricati di tutti i componenti il nucleo familiare, con specificata la relativa superficie in mq. nonché il patrimonio mobiliare disponibile all'estero alla data del 31.12.2012; in caso negativo deve essere espressamente specificato nelle documentazione; si fa presente che dall'a.a. 2007/2008 il Piano Regionale per gli studi ha stabilito la valutazione del patrimonio immobiliare, solo nel caso di fabbricati, sulla base del valore convenzionale di Euro 550 al mq.
- d) Dichiarazione Sostitutiva Unica rilasciata dal CAF ai fini dell'ISEEU.

Per gli studenti provenienti da **paesi particolarmente poveri**, in relazione anche alla presenza di basso indicatore di sviluppo umano, di cui all'elenco definito annualmente con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale; tale attestazione e quella alternativa di cui al comma successivo, ai fini della quantificazione degli indicatori della situazione economica, sono fatte corrispondere per tutti gli indicatori ad Euro 1 (uno).

Per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di Laurea triennale e Laurea Magistrale (biennale e quinquennale a ciclo unico), la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale, può essere altresì rilasciata da parte di Enti italiani abilitati alla presentazione di garanzia di copertura economica, di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane; in tal caso l'Ente che rilascia tale certificazione, si impegna alla eventuale restituzione della Borsa di studio per conto dello studente in caso di revoca.

Ai fini della valutazione della condizione economica per gli studenti riconosciuti quali **rifugiati politici ed apolidi**, si tiene conto dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia e, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle ambasciate e Consolati.

Articolo 3 – Ulteriori adempimenti da parte dei CAF

I CAF per l'espletamento dei servizi di cui all'art. 2 si avvarranno di proprio personale allo scopo adeguatamente formato.

I CAF garantiscono, tramite polizza di assicurazione eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi di cui all'art. 2.

I CAF per l'espletamento dei servizi di cui all'art. 2 garantiscono la gratuità nei confronti dello studente a fronte del compenso previsto dall'art. 6 del presente accordo.

Delibera n. **197/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 7/8

Il CAF garantisce ogni necessaria verifica sulla base dei propri archivi telematici e cartacei da parte dell'Università per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.

Il CAF mette a disposizione dell'Università l'elenco delle proprie sedi autorizzate sul territorio regionale, con relative ubicazioni, nonché i giorni e gli orari di apertura al pubblico.

Il CAF garantisce un'adeguata apertura di sedi e un'adeguata disponibilità di operatori al fine di consentire agli studenti di poter effettuare la Dichiarazione sostitutiva unica entro i termini stabiliti dall'Ateneo.

Articolo 4 - Termini per la consegna delle dichiarazioni sostitutive uniche

Gli studenti, al fine di ottenere le agevolazioni sulle tasse universitarie, dovranno effettuare la dichiarazione sostitutiva unica dal 16 luglio 2013 al 30 novembre 2013. Gli stessi potranno anche presentare tardivamente la dichiarazione versando una sanzione amministrativa all'Ateneo e comunque non oltre il 10 febbraio 2014.

Il CAF si impegna a ricevere gli studenti al fine del rilascio dell'attestazione ISEEU entro il 10 febbraio 2014, qualora gli stessi richiedano l'appuntamento entro tale data ovvero si presentino direttamente entro tale data presso le singole sedi.

Articolo 5 - Trasmissione dei dati all'Università

Il CAF provvede a trasmettere all'Ateneo tutti i dati analitici dello studente e del nucleo familiare secondo il tracciato standard definito a livello nazionale.

Il primo invio dei dati dovrà essere effettuato entro il 20 ottobre 2013, il secondo entro il 20 novembre 2013. I dati relativi alle dichiarazioni sostitutive consegnate dagli studenti entro il 31 dicembre 2013 dovranno pervenire entro il 20 gennaio 2014, quelli relativi alle dichiarazioni consegnate entro il 10 febbraio 2014 dovranno pervenire entro e non oltre il 20 febbraio 2014.

I dati verranno trasmessi con il formato e le modalità precisate all'articolo 2 della presente convenzione. Le eventuali variazioni delle attestazioni ISEEU già inviate saranno acquisite dall'Ateneo nello stesso formato.

Articolo 6 - Corrispettivo

Per le attività di cui alla presente convenzione l'Università si impegna corrispondere € 5,00+ IVA a pratica trattata per le prime 200 pratiche. Per le pratiche successive (eccedenti la soglia delle prime 200) l'Università corrisponderà un importo pari a € 4,50+ IVA a pratica.

Per le pratiche relative a studenti stranieri l'Università si impegna a corrispondere € 10,00+ IVA a pratica.

E' fatto obbligo al CAF di non chiedere rimborsi al singolo studente.

Il CAF emetterà fattura nei confronti dell'Università sulla base del numero delle dichiarazioni trasmesse, distinte per tipologia (studenti italiani o stranieri) in corrispondenza delle date principali di trasmissione: 20 gennaio e 20 febbraio 2014.

Il CAF, contemporaneamente alla emissione delle fatture invierà, con le modalità indicate all'art. 2 della presente convenzione, un file formato excel contenente i nominativi degli studenti oggetto delle dichiarazioni trasmesse.

Articolo 7 - Obblighi dell'Università

Delibera n. **197/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 8/8

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo si impegna a dare adeguata pubblicità del presente accordo agli studenti interessati, dando notizia del servizio erogato dal CAF e dell'ubicazione delle sedi da questo messe a disposizione sul territorio regionale e nazionale.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali

Le parti per quanto di rispettiva competenza si uniformano alla disposizioni del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", in particolar modo riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

Articolo 9 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. Le parti si impegnano a rivedere i termini della convenzione all'inizio dell'anno accademico 2014/2015.

Urbino, 22 luglio 2013

IL RETTORE
f.to Stefano Pivato